

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DARE', GIUNTOLI Graziuccia e GRANZOTTO BASSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1964

Modifica della denominazione del capitolo 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1963 (atto n. 4554) introduceva una modifica alla denominazione del Capitolo 105 rispetto alla denominazione dei corrispondenti Capitoli degli esercizi precedenti, motivata — come si legge nella nota in calce a pagina 39 dello stesso disegno di legge — da « una più esatta indicazione degli oneri che vi fanno carico ».

La modifica di cui trattasi consisteva nel limitare *ai soli lavori di adattamento* i sussidi, le spese e i contributi per le palestre e impianti ginnico-sportivi scolastici, e alle relative attrezzature, *escludendo i lavori di costruzione*.

La precedente più ampia denominazione, comprensiva anche del termine « costruzione », era stata adottata per iniziativa parlamentare in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio 1959-60 (atto Camera n. 289-A) ed estesa agli impianti ginnico-sportivi in genere, pure per iniziativa par-

lamentare, in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio successivo 1961-62 (atto Camera n. 2768-A), allo scopo di consentire all'Amministrazione di sollecitare l'iniziativa degli enti locali nella costruzione di palestre, specialmente per gli edifici esistenti che ne sono privi, e per promuovere la dotazione degli edifici scolastici di impianti sportivi in genere, che gli anzidetti enti non sono obbligati a fornire, alla stregua delle vigenti disposizioni (campi da giuoco, piscine, eccetera).

L'iniziativa unilaterale del Ministero del tesoro sembra doversi attribuire alla considerazione che l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, prevede la possibilità di erogare sussidi solo per lavori di adattamento di locali e palestre, ma la opportunità di concedere sussidi anche per le costruzioni è da riferirsi alla funzione istituzionale del Ministero di attendere all'educazione fisica e sportiva della gioventù, e proprio in considerazione di tale opportunità la Camera prese a suo tempo l'iniziativa di cui si è fatto cenno.

D'altronde sarebbe incongruente ammettere che il Ministero possa, come risulta dal Capitolo 106, erogare sussidi ad Associazioni ed Enti che perseguono fini di educazione fisica e morale della gioventù, ancorchè tali erogazioni non siano previste da nessuna legge speciale e che gli sia invece preclusa la possibilità di concedere sussidi ad Enti per la costruzione di palestre ed impianti destinati all'azione diretta del Ministero medesimo.

L'onorevole Raffaele Leone, nella sua relazione al bilancio presentata alla Camera nella seduta del 17 luglio 1963, non mancò di rilevare l'incongruenza e di proporre, anzi, che la denominazione del Capitolo fosse ripristinata nel testo del corrispondente Capitolo del precedente esercizio, ma omise di presentare, a tal fine, la necessaria proposta di emendamento formale.

In sede di discussione al Senato dello stesso stato di previsione della spesa, l'opportunità di ripristinare la denominazione dell'anzidetto Capitolo, è stata rilevata dall'onorevole Gastone Darè, con il seguente motivato ordine del giorno, *accolto dal Governo*:

« Constatato che nella denominazione del Capitolo 105 del bilancio risulta soppresso il termine "costruzione" che vi era stato introdotto dalla Camera in sede di discussione del bilancio per l'esercizio 1959-60 espressamente allo scopo di eliminare il dubbio che i sussidi e contributi dovessero

" essere limitati per lavori di adattamento di locali, escludendo lavori di costruzione *ex novo* " (Atto n. 829-A);

considerato che la soppressione della voce anzidetta non consente all'Amministrazione di sollecitare e sostenere l'iniziativa degli enti locali diretta a sanare la situazione degli edifici scolastici sorti originariamente senza palestre e a dotare le scuole e gli istituti di altri impianti sportivi che gli stessi enti non hanno l'obbligo di fornire;

ritenuta la necessità che l'Amministrazione sia messa in grado di tener fede alle promesse di contributo relative ad impianti la cui costruzione è stata avviata nel precedente esercizio e che sarà compiuta nello esercizio corrente;

impegna il Governo a ripristinare integralmente, con nota di variazione al bilancio, la denominazione del Capitolo 105 nel testo risultante dalla denominazione del corrispondente Capitolo dell'esercizio precedente ».

Poichè, come è noto, le note di variazione al bilancio vengono proposte di regola verso la fine dell'esercizio finanziario, e per consentire all'Amministrazione di tener fede agli impegni precedentemente assunti nella legittima presunzione che la denominazione del Capitolo sarebbe rimasta invariata, si sottopone al Senato il presente disegno di legge che ha lo scopo di sopperire alla riconosciuta esigenza, nello spirito dell'ordine del giorno anzidetto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La denominazione del Capitolo 105 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64, approvato con legge 31 ottobre 1963, n. 1420, è modificata nel seguente testo conforme alla denominazione del corrispondente Capitolo del precedente esercizio finanziario: « Sussidi, spese e contributi per la costruzione, l'adattamento e l'attrezzatura di palestre ed impianti ginnico-sportivi scolastici, sussidi per il funzionamento dei campi sportivi scolastici, spese per affitto di locali ed aree per le attività ginnico-sportive scolastiche ».